

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS IN
REGIME DI FULL SERVICE PER LA DURATA DI ANNI UNO RINNOVABILI DI
ANNO IN ANNO PER ULTERIORI ANNI DUE. CODICE CIG:8099126A33**

CHIARIMENTI

1) D: Si richiede che, l'Impresa abbia eseguito, nell'ultimo triennio, presso enti pubblici o privati almeno un unico contratto avente per oggetto il servizio riparazioni di autobus e/o veicoli pesanti di ricostruzione di pneumatici per autobus o veicoli pesanti, per un importo non inferiore a €. 440.000,00 corrispondente all'importo a base d'asta riferito ad un anno di servizio. Considerato che l'attività di ricostruzione di pneumatici per autobus o veicoli pesanti si tratta di un refuso, si chiede conferma dell'importo pari ad euro 440.000.

R: Si conferma che trattasi di un refuso del quale ci scusiamo. L'importo corretto riferito a servizi eseguiti nell'ultimo triennio presso enti pubblici o privati in unico contratto avente per oggetto il servizio riparazioni di autobus e/o veicoli pesanti di ricostruzione di pneumatici per autobus o veicoli pesanti, è di €. 480.000,00 corrispondente all'importo a base d'asta riferito ad un anno di servizio.

2) D: Con riferimento alla consegna dei veicoli da parte dell'affidataria alla fine dell'appalto, si chiede di precisare quali siano le circostanze che danno luogo a un esito negativo del collaudo finale. Si chiede se in sede di riconsegna, tutti i mezzi affidati (anche quelli affidati in condizioni di non efficienza) debbano essere efficienti e idonei al servizio, ad esclusione di quei mezzi che necessitano di interventi che esulano dalla gara d'appalto (es. mezzi incidentati).

R: Al termine della durata del servizio di manutenzione Full Service, ciascun veicolo verrà sottoposto a un collaudo per verificare la rispondenza di ciascuno di esso allo stato di uso e manutenzione a cui è stato sottoposto, e verificare l'effettivo svolgimento di

tutte le operazioni previste nel Capitolato Tecnico (escluse le attività manutentive che non faranno parte dell'affidamento del Contratto, paragrafo 2 del Capitolato Tecnico).

I veicoli devono essere riconsegnati in condizioni idonee all'erogazione del servizio (paragrafo 16 del Capitolato Tecnico) e in uno stato di massima efficienza e sicurezza, in base ai requisiti richiesti dal Codice della Strada.

3) D: Si chiede a quanto ammontano le spese relative alla procedura di gara che l'affidataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante;

R: Le spese da rimborsare sono relative alla registrazione del contratto che avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario ivi compreso l'onere dei bolli da apporre alle pagine del contratto;

4) Considerata la complessità del servizio oggetto di appalto e il coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale, con riferimento al numero minimo di addetti da indicare nell'offerta tecnica, che il concorrente si impegna a mettere a disposizione, tenuto conto che le lavorazioni più complesse saranno effettuate presso la sede dell'affidataria, si chiede se possano essere computati sia gli addetti impiegati presso la sede operativa dell'affidataria sia quelli messi a disposizione presso l'officina di AMT.

R: Il numero totale di addetti che saranno a disposizione per le attività manutentive potranno essere distribuiti sia presso le officine dell'affidataria che presso l'officina AMT; resta inteso che non esiste nessun obbligo di avvalersi dell'utilizzo degli spazi presso l'officina AMT; in ogni caso, gli oneri di trasferimento dei veicoli presso le officine esterne saranno a cura e spese dell'aggiudicatario (escluso il carburante, paragrafo 9 del Capitolato Tecnico).

5) Si chiede se per addetti qualificati debbano intendersi lavoratori (meccanici ed elettrauti) il cui inquadramento contrattuale è almeno pari al livello 3°; si chiede conferma che gli addetti indicati in sede di gara, durante il corso dell'appalto, possano essere sostituiti con altri purché di pari mansione e livello.

R: Per “Operatore Qualificato” si intende il lavoratore che svolge la mansione di “operare, singolarmente o in squadra, in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali” (parametro 160 del CCNL degli Autoferrotranvieri o almeno livello III del CCNL Metalmeccanici-Industria).

E' consentito, durante il corso dell'appalto, la sostituzione di alcuni addetti con altri di pari mansione e livello.

6) D: Si chiede conferma che in caso di RTI costituendo sia necessario produrre una dichiarazione di impegno, ai sensi del DPR 445/200, alla costituzione del raggruppamento

R: Qualora l'offerta provenga da una ATI, all'interno del plico telematico contenente la Documentazione Amministrativa dovrà essere presentata una dichiarazione a firma congiunta nella quale le imprese raggruppate si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in Associazione Temporanea d'impresa. Nella stessa dichiarazione si dovrà evincere l'Impresa Capogruppo e le percentuali del servizio che ciascuna delle componenti dell'ATI sarà chiamata ad eseguire. Oltre ai requisiti di carattere generale, ogni impresa partecipante dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere la quota parte del servizio affidata, fermo restando che, naturalmente l'insieme dei requisiti dovrà coprire per intero quanto previsto dal bando e dal capitolato per la partecipazione alla gara.

7) D: Buongiorno, con riferimento al fatturato per la manutenzione di autobus realizzato con un unico contratto, si chiede se possa considerarsi unico contratto l'insieme delle prestazioni erogate a favore di un unico cliente, negli ultimi tre anni, mediante preventivi di spesa. Si chiede conferma che non è necessario che i servizi erogati siano in modalità full-service. Si chiede se per ultimi tre anni debbano intendersi gli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016)

R: Si conferma

8) D: Buonasera, con riferimento al volume d'affari relativo ai servizi di riparazioni di autobus e/o veicoli degli ultimi tre anni, si chiede conferma che deve essere considerato il triennio 2017-2018-2019; Con riferimento al contratto unico, si chiede se in alternativa al certificato di corretta esecuzione e buon esito delle forniture, ai fini della dimostrazione del requisito, può essere prodotta una asseverazione da parte di un dottore commercialista e se la documentazione probante deve essere resa già in sede di gara, come si evince dall'allegato A, o se può essere prodotta successivamente in caso di richiesta della stazione appaltante

R: Il triennio di riferimento è da intendersi quello 2016-2017-2018. E' necessario allegare alla documentazione di gara il certificato di buon esito. Questo deve essere rilasciato, in caso di amministrazione pubblica dal Committente, in caso di committenza privata può essere autocertificato dall'operatore economico partecipante alla gara. In nessun caso può essere sostituito da una asseverazione di un professionista.

9) D: Alla luce delle ultime sentenze ((Cons. di Stato Sez. V, 14 giugno 2019, n. 4024, Cons. di Stato Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3862, Cons. di Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953) e della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (art. 1 lettera ZZ), si chiede conferma che sia ammissibile il ricorso all'istituto di avvalimento (art. 89 D.LGS. 50/2016 e s.m.i) per la certificazione di qualità.

R: Secondo consolidata giurisprudenza anche la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. In questo caso però, ai fini dell'idoneità del contratto, è necessario che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852).

10) D: Qualora il concorrente intrattenesse rapporti con un solo istituto bancario, si chiede se sia possibile presentare n. 1 referenze bancarie anziché n. 2. In caso di risposta negativa, considerato che le referenze bancarie riguardano la capacità economica e finanziaria dell'impresa, in alternativa alla seconda referenza, si chiede se sia possibile avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i, della capacità economica e finanziaria di un'altra impresa, non partecipante alla gara, che sarà garante economico e finanziario per l'appalto in questione

R: L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Nel caso in specie si dovrà produrre la copia dei bilanci dell'ultimo triennio. Sarà poi compito del seggio di gara stabilire se quanto presentato dall'operatore economico sia sufficiente a certificare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione.